

## DISCIPLINARE DI GARA

### PER L'AFFITTO D'AZIENDA E CONTESTUALE IMPEGNO IRREVOCABILE ALL'ACQUISTO (CIG n. 6865896C9B)

#### SOMMARIO:

- 1 – Stazione appaltante e RUP, oggetto, durata e importo stimato, modalità di esercizio dell'azienda.
- 2 – Metodo di scelta del contraente, criterio di aggiudicazione, clausola sociale, requisiti generali e speciali di partecipazione.
- 3 – Contribuzione ANAC.
- 4 – Operazioni di gara. Chiarimenti e informazioni. *Virtual data room*.
- 5 – Modalità di presentazione dell'offerta.
- 6 – Norme speciali.
- 7 – Ulteriori norme in tema di gara.
- 8 – Avvertenze generali.

#### ART. 1. - STAZIONE APPALTANTE, OGGETTO, DURATA E IMPORTO STIMATO, MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA

##### 1.1. STAZIONE APPALTANTE E RUP.

**Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. a socio unico (BOF s.r.l.)** – Viale Pirovano n. 17, BERGAMO. Tel. 035- 237643; Fax 035-235742 - Email: [info@bergamoonoranzefunebri.it](mailto:info@bergamoonoranzefunebri.it) - PEC: [bof@pec.it](mailto:bof@pec.it) - Cod. Fisc e P.IVA 03280540166.

**Responsabile Unico del Procedimento** (art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito anche “Codice dei contratti pubblici” o “Codice”); Sig. Fabrizio Ondeì.



## 1.2. OGGETTO.

In esecuzione della delibera del Consiglio comunale di Bergamo n. 11 del 15 febbraio 2016, da ritenersi espressamente richiamata e parte integrante della legge speciale di gara (in allegato *sub n. 1*), la procedura ad evidenza pubblica di cui al presente disciplinare è finalizzata all'individuazione di un soggetto affittuario dell'azienda esercitata dalla società B.O.F. s.r.l., quale compagine, interamente partecipata dal Comune di Bergamo, dedita prioritariamente allo svolgimento di servizi ed onoranze funebri a tariffe accessibili alla generalità dei cittadini.

La consistenza dei beni aziendali e dell'attività svolta è quella risultante dalla perizia di stima (allegata *sub n. 2*), dal libro cespiti (allegato *sub n. 3*), dall'elenco dei rapporti contrattuali in corso (allegato *sub n. 4*), nonché dal prospetto sintetico rappresentativo del numero e delle caratteristiche giuridiche ed economiche dei contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato in essere (allegato *sub n. 4-bis*).

Oggetto della presente procedura è anche l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, avente validità temporale pari ad anni 6 (sei) dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dall'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di affitto d'azienda ovvero dall'eventuale mancata rinnovazione dello stesso al termine del primo triennio di esecuzione.

L'impegno dell'aggiudicatario ad acquistare l'azienda potrà essere fatto valere dal Comune anche prima della scadenza del periodo di affitto d'azienda.

Lo schema di contratto di affitto d'azienda, contenente offerta irrevocabile di acquisto della stessa, il cui schema (in allegato *sub n. 5*) ogni concorrente dovrà accettare preventivamente, incondizionatamente ed integralmente, tramite l'apposizione della propria sottoscrizione, e produrre in uno con la propria offerta, contiene una clausola risolutiva espressa con riferimento, tra le altre ipotesi, all'inadempimento delle modalità di esercizio dell'azienda come definite nel presente disciplinare e nello schema di contratto in questione.

## 1.3. DURATA.

La durata dell'affitto di azienda è fissata in anni 3 (tre), rinnovabili di altri 3 (tre) anni, previa motivata valutazione da parte della stazione appaltante circa la convenienza e la rispondenza all'interesse pubblico della rinnovazione stessa. La predetta valutazione sarà espressamente comunicata all'aggiudicatario entro 3 (tre) mesi antecedenti alla scadenza del primo triennio.



La durata dell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda è fissata in anni 6 (sei), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di affitto, indipendentemente dall'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di affitto d'azienda ovvero dall'eventuale mancata rinnovazione dello stesso al termine del primo triennio di esecuzione.

#### **1.4. IMPORTO STIMATO.**

L'importo stimato del contratto di affitto d'azienda è pari al volume d'affari medio annuale generato nel triennio antecedente l'indizione della presente gara (Euro 1.875.678,33) moltiplicato per gli anni di durata del contratto, (ivi compreso l'eventuale rinnovo), ovvero pari ad Euro 11.254.069,98 risultante dagli ultimi bilanci approvati dalla stazione appaltante nel periodo predetto.

#### **1.5. MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA.**

1.5.1. Ogni concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione al mantenimento della reputazione dell'azienda oggetto d'affitto e del suo valore commerciale di avviamento mediante rispetto degli standard operativi e qualitativi di servizio in essere al momento dell'aggiudicazione definitiva del contratto di affitto.

Tale impegno dovrà essere formalizzato in apposita carta dei servizi regolante i rapporti del soggetto aggiudicatario con l'utenza. In particolare, vista la delicatezza dell'attività di onoranze funebri, essa dovrà essere svolta con il massimo decoro, con estremo scrupolo professionale e rispetto degli standard operativi riferiti alle migliori prassi commerciali, nonché nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

Il personale preposto al servizio nonché le attrezzature utilizzate (come, in particolare, i carri funebri) dovranno possedere, e continuare a possedere per tutto il periodo di affitto, i requisiti previsti dalla normativa vigente, in modo da garantire il massimo livello di decoro e professionalità.

1.5.2. I concorrenti devono altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mantenere in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento per l'uso, i beni strumentali all'esercizio d'azienda.



1.5.3. I concorrenti devono impegnarsi a mantenere l'attuale sede degli uffici di BOF, in Bergamo, Viale Pirovano n. 7, nei locali di cui alla allegata planimetria (*sub doc. n. 6*), impegnandosi, conseguentemente, a sottoscrivere con il Comune di Bergamo il contratto di locazione commerciale di durata di anni 6, e comunque per il tempo dell'affitto d'azienda, per un canone annuo di Euro 77.000,00 (settantasettemila) il cui schema, immodificabile, è allegato al presente disciplinare (*sub doc. n. 7*).

1.5.4. I concorrenti devono obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aderire e a rispettare il protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale di Bergamo e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi prestabiliti, approvato con delibera di giunta comunale n. 468 del 19 dicembre 2014 (in allegato *sub n. 8*), con particolare riferimento alle tariffe ivi indicate, che il concorrente si impegna a rispettare, nei termini di cui al citato protocollo, in caso di aggiudicazione.

1.5.5. L'aggiudicatario affittuario d'azienda dovrà esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue, nonché dovrà gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e le normali dotazioni di scorte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2561-2562 del Codice civile. In caso di inadempimento a tale obbligo o di cessazione arbitraria della gestione, il rapporto di affitto cessa ai sensi dell'art. 1015 del Codice civile. Si applicano inoltre al rapporto d'affitto d'azienda gli artt. 2112, in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, 2557, in tema di divieto di concorrenza, e 2558, in tema di successione nei contratti, del Codice civile, come specificamente previsto nello schema di contratto in allegato. In particolare i contratti in cui l'aggiudicatario succederà all'affittante sono quelli risultanti dall'elenco allegato *sub n. 4* e *n. 4-bis*, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Contratto collettivo decentrato integrativo (allegato *sub n. 4-ter*).

1.5.6. L'aggiudicatario dovrà garantire, nel corso dell'affitto di azienda, volumi d'affari medi annui nella misura di almeno il 90% del volume d'affari medio annuo registrato nel periodo 2013-2015, come indicato al precedente punto 1.4.

1.5.7. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario delle modalità di esercizio dell'azienda come sopra illustrate, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente disciplinare, il contratto d'affitto s'intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.



**ART. 2. - METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE.**

**2.1. METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE.**

**Procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici.

**2.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

2.2.1. Si procederà alla scelta del contraente **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

2.2.2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata mediante l'attribuzione di un punteggio di massimo 100 punti, suddiviso tra offerta tecnica ed offerta economica secondo i criteri e sottocriteri precisati nel presente articolo.

2.2.3. **Offerta tecnica: max punti 70**, di cui **punti 30** per la qualità del Progetto tecnico di gestione; **punti 30** per la qualità del Piano di sviluppo della società; **punti 10** per la qualità del Progetto di inserimento di lavoratori svantaggiati.

2.2.3.1. Il Progetto tecnico di gestione, in via indicativa, deve descrivere gli impegni di natura tecnica che il concorrente si offre di realizzare in caso di aggiudicazione della presente procedura, con l'indicazione e descrizione delle modalità operative di gestione delle attività oggetto di affitto d'azienda, nonché del metodo, delle procedure e della organizzazione del lavoro, degli strumenti ed attrezzature utilizzate, nonché di tutto quanto sia suscettibile di valutazione.

2.2.3.2. Il Piano di sviluppo, in via indicativa, deve prevedere lo sviluppo industriale della società e la dinamica economica e finanziaria degli investimenti programmati per la durata del rapporto di affitto di azienda (comprensivo dell'eventuale rinnovo), ponendo in evidenza le marginalità operative derivanti dalle innovazioni apportate all'organizzazione aziendale e produttiva connesse alle soluzioni prospettate nel Progetto tecnico di gestione, nonché i vantaggi economici attesi nel corso della gestione dell'attività oggetto di affitto.



2.2.3.3. Il Progetto generale di realizzazione della clausola sociale dovrà rispettare quanto previsto all'art. 2.3 del presente disciplinare e sarà valutato secondo gli elementi illustrati di seguito.

2.2.3.4. Le modalità di redazione dei sopra descritti elaborati dell'offerta tecnica sono previste al successivo art. 5, paragrafo C.1.

2.2.4. I sopra riportati criteri di valutazione si compongono di più sottocriteri. A ciascuno di questi verrà attribuito un coefficiente sulla base di quanto di seguito riportato. Ciascuno degli elaborati dell'offerta tecnica dovrà contenere l'illustrazione, suddivisa per paragrafi, della proposta, almeno con riferimento a ciascuno dei sottocriteri di valutazione di seguito indicati.

2.2.5. Per la valutazione del merito tecnico la Commissione utilizzerà i seguenti elementi, col punteggio massimo di riferimento per ciascun sottocriterio indicato di seguito:

### **Qualità del Progetto tecnico di gestione (CRITERIO)**

#### **SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE**

1. Modalità di gestione dei rapporti con la clientela improntati a garantire la trasparenza e correttezza delle comunicazioni commerciali inerenti la rappresentazione dei differenti livelli di servizio e di costo delle prestazioni offerte - **max 5 punti**;
2. utilizzo di nuove tecnologie, di tipo digitale, per la gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riguardo alla implementazione di procedura elettronica dei pagamenti - **max 5 punti**;
3. modalità di gestione dei rapporti con le associazioni dei consumatori - **max 4 punti**;
4. sviluppo di procedure per lo svolgimento di cerimonie di rito diverso da quello cattolico ovvero di cerimonie di tipo ateo, con particolare riguardo al corretto intrattenimento dei rapporti con le famiglie del defunto secondo gli usi della religione di riferimento ed al rispetto delle regole proprie del luogo di culto ove si svolge la cerimonia - **max 8 punti**;
5. previsione di agevolazioni finanziarie ovvero di rateizzazione dei corrispettivi a favore della clientela - **max 8 punti**.



### Qualità del Piano di sviluppo (CRITERIO)

#### SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE

6. Predisposizione di un piano di *welfare* aziendale, inteso come insieme di misure mirate al miglioramento del grado di benessere e sicurezza del singolo lavoratore e della sua famiglia, nonché del grado di benessere organizzativo e del clima generale di lavoro - **max 6 punti**;
7. riduzione del tempo necessario per la conferma del servizio ed il suo effettivo avvio, anche in considerazione delle regole o usi del rito di riferimento - **max 6 punti**;
8. innovazione delle forme gestionali dell'azienda mirate al conseguimento di una migliore efficienza, efficacia, economicità, produttività, con indicazione dell'incremento atteso sia del numero complessivo di funerali svolto annualmente sia della marginalità operativa netta della gestione caratteristica, corredato da illustrazione sufficientemente dettagliata e motivata delle strategie e piani di riorganizzazione aziendale preordinati al raggiungimento dei predetti risultati - **max 12 punti**;
9. iniziative volte al miglioramento della percezione del marchio dell'azienda da parte del pubblico - **max 6 punti**;

### Qualità del Progetto generale di realizzazione della clausola sociale (CRITERIO)

#### SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE

10. Indicazione delle mansioni e delle condizioni contrattuali che verranno applicate ai soggetti svantaggiati di cui è previsto l'inserimento, fermo restando il rispetto della previsione del numero di unità lavorative da inserire di cui all'art. 2.3 del presente disciplinare – **max 5 punti**;
11. Qualità, continuità e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale delle persone svantaggiate di cui si prevede l'inserimento - **max 3 punti**;
12. Attuazione di percorsi formativi dedicati alle persone svantaggiate per assicurare e mantenere nel tempo un efficace e durevole inserimento lavorativo - **max 2 punti**.

2.2.6. Il punteggio tecnico, autonomamente per ciascuno dei criteri di valutazione, sarà oggetto di assegnazione conformemente ai sottocriteri di valutazione sopra riportati, nel rispetto delle metodologie previste dall'Allegato P al d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V(a) i ]$$

dove:



$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei sottocriteri;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al sottocriterio (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sottocriterio (i) variabile tra zero e uno;

$\Sigma n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G al d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

**2.2.7. Offerta economica: max punti 30, di cui max punti 20, con riferimento al rialzo percentuale offerto rispetto al canone di affitto di azienda posto a base di gara; e max punti 10 con riferimento al rialzo percentuale offerto rispetto al corrispettivo di acquisto dell'azienda posto a base di gara. In particolare, secondo quanto determinato nella perizia di stima facente parte degli atti di gara, il canone di affitto di azienda posto a base di gara è pari ad Euro 77.200,00 (settantasettemiladuecento) annuali; il corrispettivo di acquisto dell'azienda posto a base di gara è determinato in Euro 772.000,00 (settecentosettantaduemila).**

2.2.8. I punteggi relativi a ciascuno dei due elementi dell'offerta economica saranno attribuiti mediante la seguente formula:

$V_{(a)_i} = R_a/R_{max}$ , dove:

$R_a$  = valore offerto dal concorrente e  $R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente

**Il punteggio complessivo per l'offerta economica è pari alla somma dei punteggi conseguiti mediante l'applicazione della suddetta formula per ciascuno dei rialzi offerti.**



### 2.3. CLAUSOLA SOCIALE.

2.3.1. Ai sensi dell'art 50 del Codice dei contratti pubblici, e nei limiti consentiti dal Regolamento della Commissione Ce n. 2204 del 12 dicembre 2002, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi, **a pena di esclusione**, ad eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie previste dall'art. 4, comma 1, della l. n. 381/1991, con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo. Il numero di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del **10% (arrotondato all'unità per difetto) delle unità lavorative** complessivamente impiegate. Tale ultima obbligazione è da adempiersi decorso 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del contratto di affitto del ramo d'azienda e per tutta la durata dello stesso.

2.3.2. Il soggetto aggiudicatario dovrà consegnare alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del rapporto di affitto la documentazione relativa alle persone svantaggiate che si intendono impiegare nell'esecuzione dell'affitto d'azienda, con il nominativo dei soggetti impiegati e la specifica dell'inquadramento contrattuale, dell'orario di lavoro, nonché la copia dei progetti individuali di inserimento lavorativo.

2.3.3. Ogni concorrente dovrà inserire nella propria offerta, il Progetto generale di realizzazione della clausola sociale, con cui si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto con l'impiego delle sopra descritte persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, impegnandosi a consentire il costante monitoraggio da parte degli enti pubblici di riferimento ed accettando incondizionatamente tutte le disposizioni previste dagli atti di gara.

2.3.4. In caso di partecipazione da parte di RTI, l'assolvimento dell'obbligo di impiego di lavoratori svantaggiati dovrà essere garantito almeno da un componente del raggruppamento.

2.3.5. Il predetto Progetto generale relativo alle modalità di realizzazione della presente clausola sociale, da inserire nella busta C relativa all'offerta tecnica, dovrà contenere almeno gli elementi (sottocriteri) di cui all'art. 2.2.5. che formeranno oggetto di specifica attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte.

2.3.6. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'assunzione del personale in organico a BOF s.r.l., secondo l'elenco dei rapporti di lavoro in corso allegato **sub n. 4-bis**. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario del servizio dovrà produrre, in originale ovvero in copia conforme all'originale, l'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali per l'assunzione del personale.



Tale accordo è condizione necessaria ed ineludibile per la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda. In difetto, l'aggiudicazione sarà annullata e la procedura affidata al concorrente che segue in graduatoria.

#### **2.4. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE.**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 3, comma 1, lett. p), del Codice dei contratti pubblici, che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice stesso, oltre che degli ulteriori seguenti requisiti speciali di partecipazione:

- possesso dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività funebri, nei termini previsti dalla legislazione vigente ed applicabile al concorrente;
- data la particolare delicatezza dei servizi da prestare in regime contrattuale di affitto di azienda, nonché l'elevato grado di affidabilità di conseguenza richiesto, i concorrenti dovranno dimostrare di avere effettuato nell'ultimo triennio (ultimi tre bilanci approvati) un fatturato minimo annuale pari almeno ad Euro 1.000.000,00 (unmilione), per l'attività oggetto di affitto d'azienda. Per fatturato annuale s'intende il valore corrispondente alla voce di bilancio "RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI" (A.1 Bilancio quarta direttiva Cee) riferito all'attività dell'azienda oggetto di affitto.

#### **ART. 3 - CONTRIBUZIONE PER AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.**

3.1. I concorrenti sono tenuti a versare il contributo ANAC (N. gara 6571583).

3.2. Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalla Autorità. In particolare, per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni e iscriversi al "Servizio di Riscossione" raggiungibile sul sito internet dell'Autorità.

3.3. A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso.

#### **ART. 4. - OPERAZIONI DI GARA. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI.**

4.1. Nella seduta del 16 febbraio 2017, alle ore 15.00, ovvero nella diversa data comunicata dal r.u.p. ai soggetti partecipanti alla procedura, presso la sede di B.O.F. s.r.l., il soggetto che presiede la Commissione Giudicatrice, composta da tre commissari tutti con potere di voto, procederà in seduta



pubblica all'apertura dei plichi pervenuti, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini.

4.2. In tale fase si dovrà procedere:

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, la Commissione ne dispone l'esclusione, fatta salva l'applicazione, se del caso, dell'istituto del "soccorso istruttorio";

b) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, a verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la Busta A - "Documentazione amministrativa", la Busta B - "Offerta tecnica" e la Busta C - "Offerta economica";

c) si procede quindi all'apertura della Busta A contenente la documentazione amministrativa e si verifica:

- la correttezza formale della documentazione procedendo, in caso negativo, all'esclusione dei concorrenti dalla gara, salva l'applicazione, se del caso, dell'istituto del "soccorso istruttorio";

- alla verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, alla esclusione del consorziato dalla gara;

- che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;

- l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara;

d) il soggetto che presiede la Commissione di gara provvede inoltre a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

4.3. La Commissione potrà procedere, sempre in seduta pubblica, a sorteggiare i concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti speciali di partecipazioni richiesti nel presente atto.

4.4. In una successiva seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo p.e.c. al recapito dagli stessi indicato in sede di dichiarazione sostitutiva, si procederà a dare esito della verifica di cui sopra e all'apertura della Busta B, al solo fine di verificare la completezza della documentazione richiesta, fermo che la relativa valutazione sarà operata successivamente dalla Commissione in una



o più sedute riservate.

4.5. In dette sedute riservate, la Commissione di gara procederà, sulla base della documentazione contenuta nella busta dell'offerta tecnica, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al presente disciplinare.

4.6. Vengono ammessi alla fase successiva della gara tutti gli offerenti senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo.

4.7. In una successiva seduta pubblica, comunicata ai concorrenti sempre a mezzo p.e.c., si procederà alla lettura della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche.

4.8. Si procede quindi all'apertura della Busta C "Offerta economica" e alla verifica:

- della correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, alla conseguente esclusione;

- alla correttezza formale dell'indicazione delle offerte espresse in valore assoluto, all'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, alla relativa esclusione.

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvederà:

a) alla lettura, ad alta voce, dei rialzi percentuali offerti rispetto ai valori posti a base di gara con riferimento, rispettivamente, al canone di affitto e al prezzo di acquisto offerti;

b) ad apporre in calce all'offerta la propria firma o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara;

c) a ripetere la medesima operazione per ciascuno dei concorrenti.

Una volta aperte le buste contenenti le offerte economiche, si procederà:

d) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con le modalità e i criteri di cui al presente disciplinare;

e) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al presente disciplinare;

f) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;

g) nel caso di eventuali offerte individuate rispetto alle quali è necessario procedere, *ex art. 97*, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, alla verifica di congruità, la seduta pubblica sarà sospesa e sarà disposta, a seguire oppure in data e ora differite, seduta riservata per la verifica di congruità delle offerte. La verifica della congruità dell'offerta potrà essere effettuata contemporaneamente nei confronti delle prime cinque offerte risultanti in graduatoria. All'esito del



procedimento di verifica, che sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, saranno dichiarate le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli esami degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile e si procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta non anomala e quindi affidabile.

4.9. In presenza di due o più offerte uguali rispetto alle quali la verifica si sia conclusa positivamente per ambedue, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse. La ripresa della seduta pubblica dopo la verifica della anomalia sarà comunicata a mezzo fax o p.e.c. ai concorrenti.

4.10. Intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, l'amministratore unico, ai sensi del regolamento societario in materia di attività negoziali, comunicherà al socio unico il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, insieme a tutti gli atti della procedura svolta; il socio unico potrà esprimere le proprie motivate valutazioni entro 20 (venti) giorni, di cui l'amministratore unico terrà conto emettendo i provvedimenti conseguenti. Decorso il periodo predetto l'amministratore unico procederà comunque, in caso di esito positivo del controllo circa i requisiti richiesti e dichiarati dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, a pronunciare, entro i termini di legge, l'aggiudicazione definitiva, predisponendo la relazione di cui all'art. 99 del Codice dei contratti pubblici.

4.11. Intervenuta l'aggiudicazione definitiva, il contratto verrà sottoscritto dall'amministratore unico della stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ma non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva previste dal Codice, salve le eccezioni ivi disciplinate.

4.12. L'esecuzione in via d'urgenza del contratto viene decisa dall'amministratore unico, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in gara sia in grado di determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

4.13. Si procederà all'aggiudicazione **ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA PURCHÉ VALIDA**. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto agli importi posti a base di gara.

4.14. Le operazioni di gara svolte in seduta pubblica potranno essere oggetto, oltre che di verbalizzazione sommaria, anche di verbalizzazione audio-video. Pertanto, la partecipazione alla procedura implica la prestazione del consenso alla registrazione audio-video delle operazioni di gara svolte in seduta pubblica.



**4.15. TERMINE ULTIMO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI:**  
**entro e non oltre le ore 12,00 del 10 gennaio 2017**, da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata al R.U.P. al seguente indirizzo [bof@pec.it](mailto:bof@pec.it). Ai quesiti, resi anonimi, sarà data risposta entro 20 giorni dal termine anzidetto, mediante pubblicazione nella *virtual data room* della stazione appaltante. La notizia della pubblicazione delle risposte sarà fornita ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata allo stesso indirizzo da cui sono provenuti i quesiti.

#### 4.16. **VIRTUAL DATA ROOM.**

4.16.1. E' predisposta una *virtual data room* ove sono accessibili, previa richiesta di accesso da trasmettersi all'indirizzo p.e.c. della stazione appaltante, gli allegati al presente disciplinare, nonché ulteriori documenti utili alla formulazione dell'offerta che potranno essere inseriti in corso di gara a fronte di specifiche richieste da parte dei concorrenti.

4.16.2. L'accesso alla *virtual data room* avverrà tramite apposite User ID e Password che consentiranno agli utenti la visualizzazione dei documenti immessi. E' possibile presentare domande inerenti i documenti visionati mediante l'utilizzo di una procedura per domande integrative che vede la formulazione di quesiti scritti indirizzati al r.u.p., attraverso la quale i soggetti interessati potranno richiedere chiarimenti. Le indicazioni tecniche per l'accesso alla *virtual data room* saranno trasmesse direttamente dalla stazione appaltante al concorrente che ne farà richiesta.

4.16.3. Si precisa che le modalità e condizioni di accesso alla *data room* sono atte a garantire l'anonimato dei concorrenti e la riservatezza dei dati in essa contenuti.

4.16.4. Dell'eventuale inserimento nella *virtual data room* di documenti ulteriori rispetto a quelli indicati in allegato sarà data notizia mediante avviso pubblicato sul sito web della stazione appaltante.

4.16.5. Resta inteso che il concorrente che avrà formulato comunque l'offerta senza fruire della facoltà di accesso testé prevista e disciplinata ovvero fruendone senza richiedere ulteriori informazioni mediante esercizio della facoltà prevista al precedente art. 4.15., avrà implicitamente riconosciuto e dato atto di essere in possesso di tutti i dati, anche diversi da quelli esaminati nella perizia di stima, direttamente o indirettamente connessi alla valutazione dell'azienda, nonché di aver formulato la propria offerta in modo pienamente consapevole e informato, preventivamente rinunciando altresì a qualsivoglia domanda di annullamento della procedura di gara, di risoluzione del contratto, di risarcimento dei danni, avente a fondamento un



difetto di informazione della fase precontrattuale.

4.16.6. Le Informazioni contenute nella *virtual data room* sono da intendersi rigorosamente confidenziali e costituiscono Informazioni riservate e vengono rese disponibili all'Aspirante offerente ovvero al suo consulente economico, finanziario e/o giuridico per loro uso esclusivo e al solo fine di assisterli nella decisione di formulare o meno una formale offerta nell'ambito della procedura di gara. Senza il consenso scritto della Stazione appaltante, le Informazioni non possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o divulgate, rese note in tutto o in parte e con qualsiasi mezzo, a qualsiasi persona diversa dai consulenti e/o professionisti fiduciari dell'Aspirante offerente che hanno necessità di conoscerle e che sono in ogni caso informati circa la loro confidenzialità e riservatezza, né possono essere utilizzate per fini diversi dalla partecipazione alla presente procedura di gara per l'affitto d'azienda. La presentazione di domanda di accesso alla *virtual data room* comporta automaticamente l'assunzione dell'obbligo di rispettare i predetti obblighi di riservatezza.

4.16.7. L'accesso alla *virtual data room* ed alle relative Informazioni non darà luogo a diritti di alcun genere a favore di coloro che vi sono stati ammessi, né comporta per la Stazione appaltante, né per i propri amministratori o dipendenti, l'assunzione di responsabilità di alcun genere, neppure a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale. Resta fermo che la Stazione appaltante, così come i propri dipendenti o amministratori, non prestano alcuna garanzia e non accettano alcuna responsabilità in ordine alla completezza, correttezza e accuratezza della documentazione disponibile in *virtual data room* e/o delle Informazioni fornite o scambiate e non prestano alcuna garanzia e non accettano alcuna responsabilità in ordine all'uso che qualsiasi eventuale destinatario farà delle stesse. Resta altresì inteso che né la Stazione appaltante, né i propri dipendenti o amministratori, prestano alcuna garanzia circa l'immutabilità ed invariabilità delle Informazioni fornite attraverso la *virtual data room* o della Procedura successivamente alla loro messa a disposizione. Le valutazioni della documentazione e delle Informazioni relative alla *virtual data room*, il relativo esame e le decisioni assunte in conseguenza (o meno) di tale documentazione o Informazioni rimangono nella piena autonomia e disponibilità discrezionale (per efficienza, economicità, opportunità o convenienza di qualunque genere) di ciascun Potenziale offerente; il tutto senza che detto Potenziale offerente possa avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione appaltante, dei suoi dipendenti o amministratori, in relazione a simili valutazioni o decisioni.



**ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

5.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l'offerta al seguente indirizzo: **Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. a socio unico** – Viale Pirovano n. 17, BERGAMO, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 febbraio 2017.**

5.2. A tale fine si specifica che:

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico può essere consegnato anche a mano, oppure spedito tramite posta raccomandata o recapitato tramite corriere autorizzato;
- Il termine sopra indicato s'intende perentorio, pena la non ammissione alla gara, a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo di Bergamo Onoranze Funebri s.r.l.;
- Le offerte potranno essere consegnate presso gli uffici amministrativi della stazione appaltante dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

5.3. L'offerta si compone di un plico che dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente chiuso e sigillato, con l'indicazione del mittente e recante la seguente dicitura: **"OFFERTA GARA – PROCEDURA APERTA PER L'AFFITTO DI AZIENDA; CIG N 6865896C9B - NON APRIRE -"**

Il plico dovrà contenere almeno n. 3 buste e precisamente:

**Busta A)** Documentazione amministrativa;

**Busta B)** Offerta economica;

**Busta C)** Offerta tecnica;

**Busta D)** (Eventuale) Documenti da presentarsi qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente (art. 80, comma 5, lett. m), Codice dei contratti pubblici).

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana.

**BUSTAA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** formata da:



**A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, Redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (all. **sub n. 9**). La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs n. 50/2016, la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. In caso di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, la domanda di partecipazione alla gara andrà presentata: - per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza; - per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza. In caso di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016, la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo. In caso di soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente. Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45, comma 1 o comma 2, lett. d), e) o f) del d.lgs. n. 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori. La domanda di partecipazione alla gara:



- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del d.lgs n. 50/2016;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016, deve indicare le imprese che compongono tali soggetti, l'impresa mandataria, e fare rinvio all'apposito modulo (all. **sub n. 9-bis**) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e l'impresa mandataria. In caso di operatore economico di natura plurisoggettiva va fatto rinvio all'apposito modulo (all. **sub n. 9-bis**) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), e g) del d.lgs. n. 50/2016 già costituiti, deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, deve indicare la tipologia di rete d'impresa (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l'impresa retista mandataria, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione, deve infine fare rinvio all'apposito modulo (all. **sub n. 9-bis**) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;
- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono;
- nel caso di omissione di tale ultima dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.



La dichiarazione in merito alle quote di assunzione del servizio (da presentare solo nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 - se di natura plurisoggettiva - e comma 2 lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016) deve essere redatta secondo il modulo all. **sub n. 9-bis**, che viene messo a disposizione dei concorrenti in formato .xls.

Il modello è predisposto per rendere la dichiarazione relativamente ad un massimo di 5 imprese; qualora il raggruppamento ne prevedesse un numero maggiore può essere riprodotto secondo le specifiche di seguito riportate. Nei campi Impresa 1, Impresa 2, Impresa 3 ecc, va riportata la ragione sociale di ciascuna impresa in relazione alla quale va resa la dichiarazione sulle quote di assunzione del servizio. La dichiarazione può essere resa cumulativamente o separatamente da tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura, ma anche se è resa separatamente, e quindi sottoscritta da una sola impresa, deve riferirsi al complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano congiuntamente alla presente procedura riportando le quote di assunzione del servizio di tutte le predette imprese. In corrispondenza di ogni segmento di attività deve essere indicata, nella colonna corrispondente a ciascun concorrente raggruppato, consorziato, o retista, la quota percentuale di assunzione del servizio per quello specifico segmento di attività.

La somma delle quote percentuali di assunzione del servizio per lo specifico segmento di attività riferite ad ogni singola impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura deve essere pari al 100% e viene calcolata nella colonna "totale". Per ogni segmento di attività deve risultare una quota di assunzione del servizio del 100%. Il modulo all. **sub n. 9-bis** deve essere sottoscritto in ogni pagina ed in calce dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto il modello di domanda di partecipazione cui è allegato.

Come sopra precisato ogni modulo deve essere compilato in relazione a tutte le imprese facenti parte dell'operatore economico ed è ammessa la presentazione di più moduli di analogo contenuto, ciascuno firmato dal legale rappresentante di un concorrente raggruppato, oppure di un solo modulo firmato dai legali rappresentanti di ciascun concorrente raggruppato che compone l'operatore economico.



**A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, redatta secondo il facsimile allegato al presente disciplinare (**sub n. 10**). La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le dichiarazioni sulle persone che rivestono o hanno rivestito ruoli e cariche rilevanti ai fini della determinazione dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;



- le dichiarazioni sul possesso delle autorizzazioni possedute dall'impresa per la partecipazione alla gara nel caso in cui esse siano necessarie in seguito alla sussistenza di procedure concorsuali (concordato con continuità aziendale o fallimento) o alla presenza di sedi in paesi delle c.d. *black list*;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal presente disciplinare;
- la dichiarazione circa il rispetto del requisito di iscrizione alla c.d. *white list* di cui all'art. 29 del d.l. n. 90 del 2014 e ss. ii.mm.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 16) del modulo in questione si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione. Per quanto riguarda i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza. Per quanto riguarda il direttore tecnico, ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**A.3) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE):** il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016.



Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45, comma 2, lett. a), b), e c) del d.lgs.n. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016.

La compilazione del DGUE avviene mediante inserimento delle informazioni richieste nel modulo cartaceo predisposto dalla stazione appaltante (allegato **sub n. 11**).

Detto modello è tratto dal modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella **parte I**: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
  - i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
- nella **parte II**: Informazioni sull'operatore economico:
- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
  - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
  - va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;



- per quanto riguarda la questione dell'appalto riservato: non ricorre la risposta affermativa, dunque non bisogna compilare la relativa parte, bensì ricorre la risposta negativa;
- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento;
- la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto, quindi non si deve rispondere;
- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:
- va risposto "sì" se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza i requisiti di un proprio consorziato oppure utilizza l'avvalimento. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda;
- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l'operatore economico non fa affidamento:
- non importa rispondere poiché il subappalto è vietato ed anche una risposta "sì" non avrebbe effetto;
- nella **parte III**: motivi di esclusione:
- nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:
- la dichiarazione inerente la partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016;



- la dichiarazione inerente il lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016;
- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:
- la dichiarazione inerente il pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.
- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016;



- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016;
- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:
- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016);
  - la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016);
  - l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 50/2016);



- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) d.lgs. n. 50/2016);
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) del d.lgs. n. 50/2016);
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 50/2016);
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 80, comma 5, lett. l) del d.lgs. n. 50/2016);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Si noti che la domanda “si applicano motivi di esclusione ....” si riferisce all'operatore economico e non alla gara;
- nella **parte IV**: Criteri di selezione:



- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, senza compilare nessun'altra sezione della parte IV. A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione previsti dal presente disciplinare, nella misura necessaria alla partecipazione alla gara. I consorziati esecutori che consentono, con i propri requisiti, ai consorzi che li hanno designati di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e le imprese ausiliarie, devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo;
- nella **parte V**: Riduzione del numero di candidati;
- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto;

Poiché le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il DGUE deve essere firmato:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandone i nominativi.

Qualora la domanda di partecipazione alla gara, l'offerta tecnica o l'offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore e il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Si ricorda che:



- ai fini dell'accertamento sull'assenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- il direttore tecnico avente rilevanza ai fini delle cause di esclusione è quello che assume tale carica in relazione alla normativa sui lavori pubblici;
- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell'organo di direzione, di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza. Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo del sottoscrittore e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori.

I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.



**A.4) CAUZIONE PROVVISORIA**, prestata ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo stimato del contratto di cui all'art. 1.4 del presente disciplinare. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. Nel caso in cui la cauzione venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla stazione appaltante. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Si applica quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, se compatibile con la natura dell'oggetto della presente procedura. Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel fac-simile della dichiarazione sostitutiva (all. n. 10), il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, di soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016 o di soggetto di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la facoltà di riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;



- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;
- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento. Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

La cauzione provvisoria dovrà, comunque, contenere l'impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto. Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto può far parte integrante del contenuto della fideiussione.

**A.5) RICEVUTA DI VERSAMENTO ANAC** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con riferimento al CIG della gara.

Per eseguire il pagamento sarà necessario seguire le istruzioni e iscriversi al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo internet dell'Autorità.

**A.6. SCHEMA DI CONTRATTO**, in allegato *sub n. 5*, debitamente sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina e senza modificazioni.

### **BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente disciplinare di gara *sub n. 12*.



L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, con la specificazione della parte degli interventi che saranno eseguiti dalle singole imprese e con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla relativa disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

Detta offerta dovrà essere inserita in una busta non trasparente, chiusa e debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura della busta medesima, tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

L'esterno della busta sigillata dovrà recare la dicitura: "**Offerta economica** –", ed indicare la ragione sociale dell'offerente.

### **BUSTA C – OFFERTA TECNICA**

La busta "C – **DOCUMENTAZIONE TECNICA**" dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

#### **C.1. PROGETTO TECNICO DI GESTIONE**

Il **Progetto tecnico di gestione** è oggetto di valutazione secondo i criteri e per il punteggio massimo stabilito nel presente disciplinare all'art. 2.2.

Il Progetto tecnico di gestione dovrà complessivamente essere composto da un minimo di 20 cartelle ad un massimo di 40 cartelle, per la parte discorsiva redatte in carattere *times new roman* dimensione 12, con interlinea 1,5 e margini laterali, inferiori e superiori pari a 2.

Il Progetto proposto deve essere sottoscritto dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.



Il Progetto deve essere sottoscritto dal concorrente; in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti al momento della presentazione dell'offerta è sufficiente la firma della mandataria, mentre in caso di raggruppamenti o consorzi costituendi è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante di ciascuna Impresa.

## **C.2. PIANO DI SVILUPPO**

Il **Piano di sviluppo** è oggetto di valutazione secondo i criteri e per il punteggio massimo stabilito nel presente disciplinare all'art. 2.2.

Il Piano di sviluppo dovrà complessivamente essere composto da un minimo di 20 cartelle ad un massimo di 50 cartelle, per la parte discorsiva redatte in carattere *times new roman* dimensione 12, con interlinea 1,5 e margini laterali, inferiori e superiori pari a 2.

Il Piano di Sviluppo deve essere sottoscritto dal concorrente su ogni foglio. Qualora il Piano di Sviluppo sia composto da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina. Il Piano di Sviluppo deve essere sottoscritto dal concorrente; in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti al momento della presentazione dell'offerta è sufficiente la firma della mandataria, mentre in caso di raggruppamenti o consorzi costituendi è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante di ciascuna Impresa.

**C.3. PROGETTO GENERALE DI REALIZZAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE** è oggetto di valutazione secondo i criteri e per il punteggio massimo stabilito nel presente disciplinare all'art. 2.2.

Il Progetto generale di realizzazione della clausola sociale dovrà complessivamente essere composto da un minimo di 5 cartelle ad un massimo di 20 cartelle, per la parte discorsiva redatte in carattere *times new roman* dimensione 12, con interlinea 1,5 e margini laterali, inferiori e superiori pari a 2.

Il Progetto generale di realizzazione della clausola sociale deve essere sottoscritto dal concorrente su ogni foglio. Qualora il Progetto sia composto da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di



ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina. Il Progetto generale deve essere sottoscritto dal concorrente; in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti al momento della presentazione dell'offerta è sufficiente la firma della mandataria, mentre in caso di raggruppamenti o consorzi costituendi è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante di ciascuna Impresa.

**BUSTA D – (EVENTUALE) DOCUMENTI EX ART. 80, COMMA 5, LETTERA M, CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l'offerta, occorrerà presentare la busta "D", contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

**Art. 6 - NORME SPECIALI.**

**6.1. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento.**

Sono ammesse a presentare l'offerta, ai sensi della vigente normativa le Riunioni Temporanee di Imprese e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo dovranno essere eseguiti tutti gli obblighi in fatto di presentazione dell'offerta previsti dal Codice dei contratti pubblici.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, in tal caso l'impresa e/o associazioni temporanee di imprese e/o Consorzi saranno escluse dalla gara.

**6.3 Avvalimento.**

I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 o che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione: - dichiarazione dell'impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.



La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

- in originale o copia autentica, dovrà essere prodotto il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento a causa di procedura concorsuale, è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

#### **6.4. Divieto di subappalto.**

Considerata la particolare natura dell'oggetto della presente procedura (affitto di azienda) nonché la particolare delicatezza del settore di attività interessato (onoranze funebri), è vietato il subappalto.

### **ART. 7 - ULTERIORI NORME IN TEMA DI GARA.**

#### **7.1 Persone autorizzate a partecipare all'apertura dei plichi.**

L'apertura dei plichi è pubblica ed è ammesso a partecipare il legale rappresentante dell'impresa o un proprio delegato.

#### **7.2. Annullamento.**

Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare o annullare il bando di gara e il presente disciplinare, in altre parole, di non procedere all'affidamento dei contratti oggetto della presente gara; in tali casi, le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto dell'affidamento nei confronti dell'aggiudicazione.



### **7.3. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.**

L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta.

Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. non proceda, senza giustificato motivo, all'aggiudicazione entro 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa, salva proroga di detto termine comunicata in tempo utile dalla stazione appaltante.

L'offerta del soggetto aggiudicatario è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa, salva proroga di detto termine comunicata in tempo utile dalla stazione appaltante. In caso di aggiudicazione, la parte dell'offerta economica relativa all'acquisto di azienda ha validità ed irrevocabilità pari da anni 6 (sei) dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dall'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di affitto d'azienda ovvero dall'eventuale mancata rinnovazione dello stesso al termine del primo triennio di esecuzione.

### **7.4. Adempimenti successivi all'aggiudicazione.**

L'aggiudicatario dovrà presentare entro il termine stabilito dalla stazione appaltante la documentazione relativa alla cauzione definitiva da prestarsi in base a quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

### **7.5. Rimborso delle spese.**

L'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro); inoltre, come espressamente previsto dall'art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione, nonché le spese sostenute per la predisposizione e l'effettuazione delle procedura di selezione del contraente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il tutto per un importo complessivo di Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento).

Si precisa che, in caso di risparmi sopravvenuti in corso di gara, l'importo sopra indicato sarà adeguato alle spese effettivamente sostenute dalla stazione appaltante, arrotondate al migliaio di euro, e comunicato mediante pubblicazione sul portale web della stazione appaltante.

L'importo in questione deve essere versato precedentemente alla sottoscrizione del contratto di affitto di azienda.



## 7.7. Comunicazioni ai concorrenti

Ogni comunicazione, comprese quelle recanti eventuali *errata corrige* degli atti di gara, diretta ai concorrenti, successiva alla pubblicazione del presente disciplinare, sarà resa esclusivamente mediante pubblicazione di appositi avvisi presso il sito web della stazione appaltante.

## ART. 8 – AVVERTENZE GENERALI.

8.1. Si richiama in particolare l'attenzione dei concorrenti sui punti seguenti:

- a) il recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica rimane ad esclusivo rischio del mittente che assume a proprio carico l'onere di far pervenire il plico stesso a destinazione in tempo utile;
- b) l'impresa concorrente verrà esclusa dalla gara verificandosi anche uno solo dei seguenti casi:
  - b.1) il plico contenente l'offerta non pervenga a Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. entro il termine perentorio stabilito nel presente disciplinare ovvero che non rechi l'indicazione del suo contenuto e del mittente;
  - b.2) detto plico non sia debitamente chiuso e sigillato, intendendosi con tal espressione la necessità di escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;
  - b.3) l'offerta sia condizionata o sia pari o in ribasso rispetto ad una o più delle basi d'asta indicate nel presente disciplinare;
  - b.4) sia del tutto mancante la documentazione indicata all'art. 5 del presente disciplinare ovvero sia mancante o radicalmente nulla l'offerta economica. In caso di documentazione incompleta e/o recante informazioni parziali, sarà onere della stazione appaltante domandare le necessarie integrazioni in applicazione del c.d. soccorso istruttorio e conformemente alle previsioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;
- c) la partecipazione alla gara comporta, da parte di ogni soggetto concorrente, l'implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte e richiamate;
- d) ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n 196 del 2003 s.m.i., Bergamo Onoranze Funebri s.r.l. informa che i dati personali relativi ai concorrenti e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, esclusivamente per finalità legate alla procedura di selezione del contraente di cui al presente disciplinare, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;




- e) il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il mancato assolvimento di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto;
- f) avverso il presente atto è esperibile ricorso avanti al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Bergamo, li 11 novembre 2016.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Fabrizio Ondei**



**BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.r.l.**

Viale Pirovano n° 17

24125 BERGAMO

Tel. 035/237643 - Fax 035/235742

Cod. Fisc. e P. IVA: 03280540166

**ALLEGATI PRESENTI NELLA VIRTUAL DATA ROOM:**

- 1) delibera del Consiglio comunale di Bergamo n. 11 del 15 febbraio 2016;
- 2) perizia di stima dell'azienda;
- 3) libro cespiti;
- 4) prospetto contratti di durata in corso;
- 4-bis) prospetto sintetico rappresentativo del numero e delle caratteristiche giuridiche ed economiche dei contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato in essere;
- 4-ter) contratto collettivo decentrato integrativo;
- 5) schema di contratto di affitto d'azienda contenente offerta irrevocabile di acquisto;
- 6) planimetria dei locali sede di BOF s.r.l.;
- 7) schema di contratto di locazione immobiliare commerciale relativo alla sede dell'azienda;
- 8) protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale di Bergamo e le imprese esercenti l'attività funebri per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi prestabiliti, approvato con delibera di giunta comunale n. 468 del 19 dicembre 2014;
- 9) fac simile domanda di partecipazione;
- 9-bis) fac simile domanda di partecipazione con dichiarazione delle parti di prestazione assunte;
- 10) fac simile di dichiarazione sostitutiva;
- 11) modulo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 12) fac simile di offerta economica.

